

N. 00938/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 00429/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 429 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Piero Aime, Carla Milanese, rappresentati e difesi dall'avv.to Sergio Guerrizio, con domicilio eletto presso l'avv.to Sergio Guerrizio in Torino, via Susa, 40;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Ilaria Chesta, con domicilio eletto presso l'avv.to Ilaria Chesta in Torino, piazza Castello, 165;

Comune di Rivoli, in persona del Sindaco pro tempore;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento contenuto nella nota datata 6.7.2009 e pervenuta il successivo 18.8.2009, prot. 33702/08.14 che respinge l'istanza di riesame; della Determinazione n. 285, datata 29.7.2008 del Direttore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte, Settore Gestione Beni Ambientali;

della Relazione Tecnica datata 14.7.2008 del Direttore Regionale della Direzione Programmatica Strategica, Politiche territoriali ed edilizia, settore Gestione beni ambientali della Regione Piemonte;

della comunicazione datata 9.9.2008, prot. 40494/DA0824 del Dirigente del settore Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore Informatizzazione degli Strumenti Urbanistici - Archivio con cui vengono trasmessi ai ricorrenti le predette Determinazione n. 285 del 29.7.2008 e la Relazione Tecnica del 14.7.2008;

di ogni atto presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso, anche se al momento non conosciuto;

per l'accertamento e la condanna al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo sommario esame, il ricorso non assistito dal prescritto fumus boni iuris poiché non sussiste alcuna ontologica prevalenza ordinamentale del favore per l'impiego di energie alternative (per altro in impianto privato) rispetto alla tutela paesaggistico ambientale, tant'è che anche l'impianto in questione in zona vincolata è pacificamente soggetto all'autorizzazione paesaggistica, proprio a tutela dello specifico bene ambiente;

ritenuto che la prescrizione non precluda la realizzazione dell'impianto ma ne limiti le possibilità in un equo, ampiamente motivato e debitamente

istruito, bilanciamento di interessi non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo;

ritenuto non pertinente il richiamo alla disciplina dei titoli edilizi, avente finalità differente dall'autorizzazione paesaggistica;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale – sezione prima –

Respinge l'istanza cautelare

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Alfonso Graziano, Referendario

Paola Malanetto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2009

IL SEGRETARIO